



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/09/2024

#### **Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ**

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, uniformata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

La Scuola comunica tempestivamente ai genitori situazioni di criticità relative all'andamento scolastico dell'alunno, oltre che sotto il profilo dell'impegno e del profitto, sotto il profilo comportamentale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto;
- 2) La responsabilità disciplinare è personale;
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- 4) Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della rieducazione (art.27 comma 3 Cost.) e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza;
- 5) La sanzione disciplinare tiene conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirla in attività socialmente utili in favore dell'Istituto o della comunità;
- 6) Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato;
- 7) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- 8) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

## **Art. 2 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI**

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la Scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli alunni, siano attuati preferibilmente in via riservata. In aula sono proibiti interventi ed apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sia sul piano delle relazioni personali sia a livello didattico ed educativo.

## **Art. 3 - I DOVERI DEGLI ALUNNI**

### **Comma 1 - Doveri generali**

Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico;
- assolvere gli impegni di studio;
- garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia (attraverso il quaderno delle comunicazioni o il diario);
- assumere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e gli eventuali ospiti, gli insegnanti, il personale della Scuola, il Dirigente Scolastico, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della Scuola;
- avere un abbigliamento adeguato e consono al luogo educativo che viene frequentato;
- osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza.

### **Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche**

Durante le attività didattiche il "rumore" della classe non può manifestarsi in forme di disturbo per le altre classi e/o per la lezione stessa. Anche nel corso dell'intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell'Istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

### **Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica**

Per la Scuola Primaria, vista la giovane età degli alunni, essi si possono allontanare dall'aula per recarsi ai bagni in qualsiasi momento purché siano adeguatamente sorvegliati.

Per la Scuola secondaria, vista la maggiore autonomia degli alunni, essi possono recarsi ai bagni prima dell'inizio delle lezioni e/o durante l'intervallo. Non è consentito recarsi ai bagni durante la prima e la sesta

ora di lezione. Soltanto in casi eccezionali possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall'aula non più di uno per volta.

Non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Agli alunni non è consentito per motivi disciplinari essere allontanati dall'aula, se non con adeguato provvedimento.

#### **Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti**

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

#### **Comma 5 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti**

È severamente vietato mangiare, bere e masticare chewing-gum o altro durante le ore di lezione, in classe, nei laboratori o nelle aule speciali. Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile) e non lasciati lungo i corridoi, nelle scale o negli spazi esterni.

#### **Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche**

È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della L. 584/1975 e s.m.i.

#### **Comma 7 - Divieto di utilizzo in classe di smartphone**

La C.M. 5274 dell'11/07/2024 dispone il divieto di utilizzare in classe telefoni cellulari e smartphone, anche ad uso didattico. Tale divieto si estende in tutti i locali degli edifici scolastici e loro pertinenze (cortili), nonché negli altri luoghi in cui gli studenti si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche.

I genitori sono tenuti a controllare che i propri figli rispettino tale divieto.

La Scuola non può essere ritenuta responsabile della sparizione di dispositivi elettronici o di altro materiale qualora tali dispositivi vengano portati a scuola.

Nel caso in cui l'alunno venga scoperto ad utilizzare i dispositivi elettronici sopra menzionati si procede con il ritiro immediato del dispositivo stesso. Esso verrà depositato in Presidenza o requisito dal coordinatore di classe e portato in Presidenza.

L'infrazione a tale divieto sarà segnalata dai docenti in modo tempestivo alla dirigenza e sarà materia di valutazione disciplinare.

Con avviso scritto o con comunicazione telefonica i docenti avviseranno dell'infrazione la famiglia. Sarà cura della famiglia recarsi presso la Presidenza per vedersi restituire il dispositivo elettronico.

Si ricorda che riprendere e/o scattare foto, realizzare files audio e/ o video... senza il consenso della persona ripresa sostanzia una violazione del diritto alla riservatezza e all'immagine e come tale perseguibile per legge.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori e degli alunni.

La Scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono presente in ogni plesso dell'Istituto.

Se l'alunno, per esigenze personali, deve avere con sé il cellulare durante la permanenza a scuola, deve comunicare tale esigenza al personale scolastico e lo stesso cellulare dovrà essere tenuto spento e custodito all'interno dello zaino personale.

La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali di poco o di elevato valore portati a scuola dagli alunni.

#### Viaggi d'istruzione, visite guidate, viaggi connessi ad attività sportive:

- i dispositivi elettronici utili per poter comunicare con le rispettive famiglie possono essere portati con sé solo nel caso in cui i docenti accompagnatori li autorizzino. In tali casi i docenti accompagnatori stabiliranno degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso dei dispositivi in loro possesso. Durante tali eventi è consentito l'uso di dispositivi elettronici per fini personali e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare della loro immagine e dignità e decoro.
- l'eventuale pubblicazione in rete o divulgazione di foto, video, audio... senza il consenso esplicito dei docenti e senza il consenso degli interessati e/o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ricade esclusivamente sotto la responsabilità della famiglia dell'alunno.

#### **Art. 4 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra (la cui porta può essere chiesto dal docente rimanga aperta per un controllo più attento). Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

È compito dei docenti o, nei casi più gravi, del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori (docente vicario, referente di plesso, coordinatore di classe) convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere in quanto è vietato lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante (in caso di necessità ci si rivolge al personale scolastico presente sul piano).

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

#### **Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Il personale docente e i collaboratori scolastici ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio (ad esempio danneggiamenti gravi di beni scolastici o beni altrui effettuati

nelle forme di cui all'art.635 c.p., furti aggravati dalle circostanze di cui all'art.61 n.7 c.p. e art.625 cp, lesioni con prognosi superiore a 20 giorni, altri tipi di violenza, intimidazione, minaccia grave e persecuzione verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale e per gli incaricati di un pubblico servizio il reato di cui all'art.362 c.p.. La denuncia dev'essere presentata anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 Codice Proc. Pen.). La denuncia di un reato (dopo aver informato il Dirigente Scolastico) va fatta per iscritto, in modo accurato e dev'essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

### **Art. 6 - INFRAZIONI DISCIPLINARI**

L'individuazione delle infrazioni disciplinari, delle corrispondenti sanzioni nonché dell'Organo deputato a comminarle fa riferimento ai seguenti documenti:

- D.Lgs.297/94(Testo Unico) art. 38 c.7;
- D.P.R. 249/98(Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo per la SSPG), così come modificato dal D.P.R. 235/2007;
- nota MIUR prot.3602/PO del 31 luglio 2008(solo per la SSPG);
- D.P.R. 275/99 Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- D.M. n° 5 del 16 gennaio 2009;
- D.lgs.62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto, con sua integrazione per l'a.s. 2021/22.

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare:

- durante il normale orario delle lezioni (il tempo-mensa è considerato orario di lezione);
- durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (ad esempio: viaggi di istruzione, attività integrative).

Si distinguono:

- ✓ mancanze disciplinari lievi;
- ✓ mancanze disciplinari gravi;
- ✓ mancanze disciplinari gravissime.

La loro graduazione e la relazione tra mancanze e sanzioni è stabilita dal successivo art. 8.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è sempre prevista e richiesta la riparazione e/o la

refusione totale del danno a cura e spese dei responsabili e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di emenda, rieducazione e recupero dell'alunno.

### Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- ✓ sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- ✓ tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- ✓ sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- ✓ tengono conto della situazione personale dell'alunno;
- ✓ devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

All'alunno può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto o della collettività, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti e/o del personale non docente, e compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie.

I provvedimenti saranno assunti con tempestività al fine di costituire una immediata risposta al comportamento disdicevole e riprovevole, un deterrente per il futuro e al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

Sono previsti i seguenti **provvedimenti sanzionatori**:

- 1) rimprovero verbale privato o in classe;
- 2) comunicazione scritta alla famiglia sul diario/registro elettronico;
- 3) convocazione dei genitori a un colloquio con il coordinatore di classe/o uno o più docenti che hanno rilevato l'infrazione;
- 4) convocazione dei genitori a un colloquio con il Dirigente Scolastico;
- 5) nota disciplinare sul Registro elettronico;
- 6) esonero dalla partecipazione ad attività didattico-ricreative (uscite, gite, eventi ecc...) al raggiungimento di n. **3 note disciplinari**;
- 7) sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni, con obbligo di frequenza, con la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della scuola, verificate le risorse a disposizione e quindi la fattibilità.
- 8) Sanzioni che comportano l'allontanamento TEMPORANEO dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (**solo per la Scuola Secondaria di I Grado**):  
le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

A. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad

es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

- B. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**11) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (solo per la Scuola Secondaria di I Grado):**

l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- A. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- B. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**12) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (solo per la Scuola Secondaria di I Grado):**

nei casi più gravi di quelli già indicati sopra ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**La famiglia o i soggetti che detengono la responsabilità genitoriale vanno sempre e tempestivamente informati delle infrazioni e delle relative misure prese nei confronti dell'alunno tramite il registro elettronico nell'apposita sezione consultabile dalle famiglie. Le famiglie sono tenute alla consultazione di tale strumento.**

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere **accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori** finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica quali:

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non eseguiti o terminati), aiuto ai compagni;
- esonero da attività a carattere ludico;
- sostituzione degli oggetti danneggiati;

- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro;
- presentazione delle scuse.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento incorso d'anno dell'alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

## Art. 8 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

### Comma 1 – Infrazioni lievi

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di obiettività, imparzialità ed equità. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze documentali precise, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto ad essere ascoltato.

#### Infrazioni lievi

In caso di **infrazioni lievi**, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul diario e sul registro elettronico nella apposita sezione visibile alla famiglia, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori/ tutori. In questi casi **non** viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro elettronico. Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Si configurano come **mancanze disciplinari lievi**:

MANCANZE LIEVI	CASISTICA	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI	NOTE
presentarsi in ritardo alle lezioni, senza validi motivi	occasionalmente	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
	ripetutamente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Docente/coordinatore comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni	occasionalmente	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
	ripetutamente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza	occasionalmente	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	In aggiunta alla sanzione lo studente sarà impegnato nel commento di un testo che contempra la
	ripetutamente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	



motivo o autorizzazione nell'aula)				regola trasgredita.
assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.)	Occasionalmente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	In aggiunta alla sanzione lo studente sarà impegnato nel commento di un testo che contempli la regola trasgredita
	ripetutamente	Per ogni evento: Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della Scuola o di terzi	occasionalmente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	Sostituzione degli oggetti danneggiati
	ripetutamente	Per ogni evento: Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
Portare a Scuola e usare oggetti non pertinenti con le attività scolastiche (telefono cellulare, altri dispositivi elettronici, giochi, ecc.	occasionalmente	Oltre al rimprovero/ammonizione orale e/o scritta, ritiro del materiale con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
	ripetutamente	In caso di recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto.	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare e/o il Dirigente Scolastico	
Non indossare la divisa e /o indossare un abbigliamento inadeguato e non consono alla vita della Scuola	occasionalmente	Richiamo verbale	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare	
	ripetutamente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
Usare in modo improprio internet nell'ambiente scolastico	occasionalmente	Richiamo scritto sul diario scolastico personale (da riportare sul registro di classe)	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
	ripetutamente	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico		

### Comma 2 – Infrazioni gravi

Si configurano come **mancanze disciplinari gravi**:

MANCANZE GRAVI	CASISTICA	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI	NOTE
----------------	-----------	----------	-------------------	------

Frequentare irregolarmente le lezioni		Comunicazione scritta ai genitori	Dirigente Scolastico o suo delegato	
Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla Scuola	Primo episodio	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Dirigente Scolastico o suo delegato	La violazione prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici
	ripetutamente	Sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza, massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni	occasionalmente	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	<b>obbligo</b> di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico
	ripetutamente	In caso di <b>gravi offese</b> Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
Imbrattare volontariamente le pareti e/o i locali scolastici	occasionalmente	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	Risarcimento o riparazione del danno
	ripetutamente	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
Portare a Scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso	occasionalmente	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi che saranno consegnati al Dirigente scolastico o al Coordinatore di plesso o di classe.
	ripetutamente	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	

Rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della Scuola o di terzi	Una volta	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	Risarcimento o riparazione del danno
	episodio reiterato	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
Contraffare documenti (es. falsificazione di firme/voti/assenze, ecc.)	Una volta	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
	episodio reiterato	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
Sottrarre volontariamente beni o materiali	Una volta	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	Risarcimento o riparazione del danno
	episodio reiterato	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	
assumere comportamenti pericolosi o lesivi della dignità degli altri	Una volta	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	<b>obbligo</b> di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico
	episodio reiterato	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	

costringere i compagni a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	Una volta	Nota disciplinare con convocazione dei genitori tramite diario scolastico e/o registro elettronico	Il Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare la comunica alla famiglia esigendo la controfirma	
	episodio reiterato	Sospensione dalle lezioni, obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 3 giorni.	Consiglio di interclasse/classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori	

### Comma 3 – Infrazioni gravissime

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

Si configurano come **mananze disciplinari gravissime**:

MANCANZE GRAVISSIME E REITERATE	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI	NOTE ESPLICATIVE
Atti che violino gravemente la dignità e il rispetto della persona o generino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione dalle lezioni, cono senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 15 giorni o oltre se ricorrono le aggravanti del caso	Consiglio d'Istituto	Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste
reiterare costrizioni a danno dei compagni, per far sì che cedano beni o materiali anche scolastici es. merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	Sospensione dalle lezioni, cono senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 15 giorni o oltre se ricorrono le aggravanti del caso	Consiglio d'Istituto	Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili
compiere atti di vandalismo su cose	Sospensione dalle lezioni, cono senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 15 giorni o oltre se ricorrono le aggravanti del caso	Consiglio d'Istituto	Risarcimento o riparazione del danno
Violazione della privacy (in caso di scorrettezze gravi e reiterate che si possano configurare come episodi di bullismo o cyberbullismo)	Sospensione dalle lezioni, cono senza obbligo di frequenza, fino ad un massimo di 15 giorni o oltre se ricorrono le aggravanti del caso	Consiglio d'Istituto	Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili
Recidiva in atti configuranti reato o connotati da grave violenza o tali da generare allarme sociale	Esclusione dell'alunno/a dallo scrutinio finale; non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi per gli alunni/e di classe terza.	Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto	Allontanamento fino al termine delle lezioni, segnalazione alle autorità di competenza.

## **Art. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è, in taluni casi, condizionata dall'immediatezza e tempestività dell'assunzione. Conseguentemente le sanzioni debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare - sanzione).

In tali situazioni sussistono, pertanto, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio dello stesso. Di tali provvedimenti sarà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno e/o il registro elettronico.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali.

Le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni è previsto per la Scuola Secondaria di I Grado.

Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni:

- 1) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa. Tale segnalazione va fatta dal docente o da chi ne sia venuto a conoscenza al Dirigente Scolastico;
- 2) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.
- 3) Il Coordinatore/Referente di classe dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
- 4) Il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe (docenti + rappresentanti dei genitori). L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- 5) L'alunno, i genitori dell'alunno, eventuali testimoni e/o altre persone interessate sono invitati al Consiglio di classe perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi;
- 6) Il Consiglio di classe, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto, prevedendo:
  - l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
  - l'irrogazione della sanzione a maggioranza dei votanti (non è ammessa l'astensione). In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- 7) Il genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) si assenterà dalla seduta nella fase della votazione;  
Se la mancanza viene commessa nella prima parte dell'anno scolastico, in cui non vi è stata ancora l'elezione dei rappresentanti dei genitori, il procedimento disciplinare viene momentaneamente sospeso fino all'elezione dei rappresentanti dei genitori.
- 8) Il verbale del Consiglio di classe viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica della decisione assunta. In caso di irrogazione della sanzione, con la notifica il provvedimento disciplinare diviene immediatamente esecutivo.

Per le sanzioni che comportino:

- l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

la procedura è quella descritta nei punti precedenti da 1) a 7), tenendo presente che l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione non è il Consiglio di classe ma il Consiglio d'Istituto.

Il procedimento di cui è competente il Consiglio d'Istituto deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la Scuola è venuta a conoscenza del fatto.

#### **Art. 10 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I. I danni arrecati ai beni della Scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

II. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola.

III. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la Scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

IV. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la Scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

V. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

VI. In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di Scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione Scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

VII. Nel caso in cui si iscrivesse alla Scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 11 - SOSPENSIONE DA UN'ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA/RICREATIVA O DI APPROFONDIMENTO**

Qualora un alunno abbia un comportamento parzialmente adeguato o non adeguato, il Consiglio di Classe/Interclasse può prevedere la sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (ad esempio: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione).

Tale provvedimento di sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento ha lo scopo di evitare situazioni pericolose per l'incolumità e la sicurezza dell'alunno. Lo stesso provvedimento verrà notificato ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

In tale fattispecie l'alunno ha comunque l'obbligo di frequenza a Scuola.

## **Art. 12 - IMPUGNAZIONI**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art.13. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione e cura le deliberazioni. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

## **Art. 13 - L'ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di garanzia ha durata triennale, è presieduto del Dirigente scolastico ed è costituito **da due docenti e due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto**. Per ogni componente saranno anche nominati i membri supplenti.

Il Dirigente scolastico convoca l'Organo di garanzia ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo a un provvedimento disciplinare.

L'Organo di garanzia decide alla presenza della totalità dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. **Non è prevista astensione**. Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso.

L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le decisioni sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni il genitore dell'alunno al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.